STUDIO FIABANE
PARTNERS
Dottori Commercialisti ◆ Esperti Contabili

Partners
Dott. Giuseppe Fiabane
Dott. Stefano Bordin
Dott. Nicola Cendron
Dott. Enrico Miotto
Dott. Gioacchino Pizzinat

Collaboratori
Dott. Marco Gottardo
Dott.ssa Marilisa Rossi
Dott.ssa Michela Vanin
Dott.ssa Elena Spiller
Dott. Mauro Benvenuti

Ai signori
C L I E N T I
Loro Sedi

Treviso, 3 settembre 2020

Circolare n. 18/2020

OGGETTO: 1) Principali novità del DL 14/08/2020 n. 104 "Decreto Agosto";
2) Bonus Pubblicità;
3) Dichiarazioni d'intento.

1) PRINCIPALI NOVITÀ DEL "DECRETO AGOSTO"

In data 14 agosto 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 104/2020 (c.d. "Decreto Agosto"), entrato in vigore il giorno successivo e che entro 60 giorni dovrà essere convertito in legge.
Di seguito si riportano le principali novità.

Bonus Canoni Locazione - art. 77

Si ricorda che nell'ambito del c.d. "Decreto Rilancio" è previsto uno specifico credito d'imposta parametrato al canone di locazione di marzo / aprile / maggio (per le strutture turistico ricettive: aprile / maggio / giugno) pagato nel 2020. Per tutti i dettagli in merito a tale credito si rinvia alla nostra circolare n. 15/2020 del 12 giugno 2020.
In questa sede si evidenzia come, con il recente c.d. "Decreto Agosto", il Legislatore ha:

- esteso il bonus anche al canone relativo al mese di giugno (luglio, per le strutture turistico ricettive);
- previsto l'irrilevanza dell'ammontare dei ricavi 2019 (€ 5 milioni) per poter accedere al beneficio anche a favore delle strutture termali (già irrilevante per le strutture alberghiere, agrituristiche, agenzie di viaggio e tour operator).

Restano invariati gli altri requisiti previsti per poter beneficiare del credito.
Con l'occasione pare opportuno segnalare che nella recente Circolare n. 25/E l'Agenzia delle Entrate evidenzia che il credito in questione è riconosciuto anche con riferimento all'immobile locato ad uso abitativo strumentale all'attività di Bed and Breakfast esercitata in forma imprenditoriale.

Esenzione Imu - art. 78

Con il presente decreto è disposto che non è dovuta la seconda rata IMU 2020 con riferimento:

- agli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché agli immobili degli stabilimenti termali;

Studio Fiabane & Partners
via Lancieri di Novara, 3
31100 Treviso (TV)
M: segreteria@studiofiabane
W: www.studiofiabane.it
PEC: fiabane.partners@legalmail.it
C.F. e P.IVA: 04983110265

Partner 24ORE

- agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze e agli immobili degli agriturismo, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, Bed & Breakfast, residence e campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- agli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Si prevede, inoltre, che previa autorizzazione della Commissione UE, per tali immobili l'IMU non è dovuta anche per il 2021 e il 2022;
- immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate

Le disposizioni riguardanti l'esonero della seconda rata si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

Estensione nuova detrazione 110% - art. 80

L'agevolazione relativa all'efficientamento energetico, sisma bonus e fotovoltaico (si veda ns. Circolare n. 14/2020 – art. 119) viene estesa anche agli immobili, categoria catastale A/9 (castelli e palazzi di pregio) purché aperti al pubblico.

Credito d'imposta pubblicità nel settore sportivo – art. 81

Per l'anno 2020 alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, comprese le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50% degli investimenti effettuati, a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 (nei limiti delle risorse disponibili e con possibilità di ricalcolo).
Tale agevolazione non è applicabile alle sponsorizzazioni nei confronti di soggetti che aderiscono al regime agevolato previsto dalla Legge del 16/12/1991 n. 398 (associazioni sportive dilettantistiche con ricavi inferiori ad euro 400.000).
È prevista l'emanazione di un apposito Decreto per definire le modalità ed i criteri di attuazione del credito d'imposta, utilizzabile solo in compensazione, previa istanza diretta al Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
L'incentivo spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale o mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.
Tale agevolazione costituisce aiuto di Stato.
Viene precisato che l'investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore ad euro 10.000 e rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019, prodotti in Italia, almeno pari ad euro 200.000 e fino ad un massimo di euro 15.000.000; l'ente deve certificare di svolgere attività sportiva giovanile.

Ulteriore proroga versamenti sospesi – art. 97

Il decreto Agosto prevede la possibilità di beneficiare di un ulteriore rateizzo dei versamenti sospesi di cui agli artt. 126 e 127 del DL Rilancio (per i cui dettagli si rinvia alla nostra circolare n. 13/2020).

In particolare è previso che tali versamenti sospesi possono essere effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi:

- per un importo pari al 50% delle somme sospese:
  - in unica soluzione entro il 16.9.2020;
  - in un massimo di 4 rate mensili di pari importo (prima rata entro il 16.9.2020);
- per il restante 50% in un massimo di 24 rate mensili di pari importo (prima rata entro il 16.1.2021).

Si precisa che la nuova disposizione rappresenta una facoltà a favore dei contribuenti, i quali pertanto, possono comunque effettuare il versamento dell'intera somma dovuta al 16.9.2020 sulla base delle disposizioni introdotte dal c.d. "Decreto Rilancio".

Proroga versamenti acconti 2020 ISA – art. 98

L'art. 98 del DL Agosto prevede per i soggetti che esercitano attività economiche:

- con ricavi e/o compensi non superiori a € 5.164.569;
- esercenti un'attività d'impresa o lavoro autonomo per la quale è stato approvato il relativo ISA, a prescindere dall'applicazione o meno dello stesso (compresi quindi i contribuenti minimi o forfetari e quelli che dichiarano una causa di esclusione dagli ISA);
- che abbiano subito una riduzione del fatturato / corrispettivi del primo semestre 2020 di almeno il 33% rispetto a quello del primo semestre 2019;

la proroga anche del termine di versamento della seconda e/o unica rata dell'acconto 2020 delle imposte sui redditi e IRAP.

Il nuovo termine di versamento è fissato al 30.4.2021 (anziché 30.11.2020).

La proroga si estende anche ai soggetti che partecipano, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116, TUIR, a società, associazioni e imprese "interessate" dagli ISA, ossia a:

- collaboratori dell'impresa familiare o coniuge dell'azienda coniugale;
- soci di società di persone;
- soci di associazioni professionali;
- soci di società di capitali trasparenti.

Sospensione versamenti cartelle di pagamento e avvisi – art. 99

Si ricorda che il Decreto "Cura Italia" aveva introdotto la prima sospensione degli atti di riscossione a decorrere dall'8 marzo 2020 fino al 31 maggio 2020. Il Decreto "Rilancio" ha successivamente prorogato tale sospensione fino al 31 agosto 2020 ed i versamenti sospesi andavano effettuati in un'unica soluzione entro il 30 settembre 2020.

Con il Decreto Agosto la sospensione viene **ulteriormente prorogata fino al 15 ottobre 2020** con conseguente versamento di quanto sospeso in **unica soluzione entro il 30 novembre 2020**.

In altre parole, tutti gli atti di riscossione dall'8/03/2020 al 15/10/2020 sono sospesi.

La sospensione dei versamenti riguarda anche le rate dei piani di dilazione in scadenza tra l'8/03/2020 e il 15/10/2020: i pagamenti di tali rate vanno effettuati entro il 30/11/2020.

Il DL Agosto non è intervenuto sui termini di scadenza della rottamazione-ter, retando quindi fermo il termine del 10/12/2020.

Rivalutazione dei beni delle cooperative agricole – art. 106 (già previsto dal DL 34 del 2020 art 136bis)

Le cooperative agricole ed i loro consorzi, in possesso delle clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del Codice Civile possono rivalutare i beni d'impresa (ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui

scambio è diretta l'attività d'impresa) appartenenti alla stessa categoria omogenea (da rilevare nell'inventario ed in nota integrativa) e le partecipazioni controllate e collegate, fino a concorrenza delle perdite di periodi precedenti computabili in diminuzione del reddito senza assolvere alle imposte sostitutive (affrancamento 10% e imposta sulla rivalutazione del 12% per i beni ammortizzabili e 10% per i beni non ammortizzabili), nel limite del 70%.
Tale disposizione rappresenta un aiuto di Stato e non è più subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Rivalutazione Generale Beni D'impresa / Partecipazioni - art. 110
Con il DL "Agosto" è stata riproposta una nuova rivalutazione dei beni d'impresa (ad esclusione dei c.d. "immobili merce") e delle partecipazioni in società controllate o collegate riservata alle società di capitali ed enti commerciali che non adottano i Principi contabili internazionali. Tale decreto non abroga le precedenti disposizioni ma introduce una rivalutazione più conveniente rispetto alle precedenti.
La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2020 e riguarda i beni risultanti dal bilancio in corso al 31.12.2019. **Non è previsto**, a differenza delle precedenti disposizioni, **che la rivalutazione debba interessare i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea**, potendo essere effettuata distintamente per ciascun bene (ad esempio l'impresa che utilizza due uffici A/10 potrà rivalutarne anche solo uno).
Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un'apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d'imposta. È possibile affrancare, anche parzialmente, tale riserva mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva IRES / IRAP pari al 10%. Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dall'esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2021) tramite il versamento di un'imposta sostitutiva pari al 3% (non è previsto, a differenza delle precedenti rivalutazioni, una diversa percentuale per i beni ammortizzabili / non ammortizzabili).
Si precisa comunque che la rivalutazione può avere anche unicamente finalità civilistiche senza necessità di affrancamento.
In caso di cessione, assegnazione ai soci, autoconsumo o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa prima dell'inizio del quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione (in generale, 1.1.2024), la plus o minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene ante rivalutazione.
Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l'eventuale affrancamento della riserva **vanno versate in un massimo di 3 rate di pari importo entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi relative rispettivamente al 2020, 2021 e 2022**.
Gli importi dovuti possono essere compensati con eventuali crediti disponibili.
Infine, si fa presente che in ragione dell'espressa previsione dell'applicazione a tale rivalutazione di determinate norme in quanto compatibili, la rivalutazione può quindi essere effettuata anche da parte di società di persone o ditte individuali.

2) BONUS PUBBLICITÀ
Si ricorda che il Decreto Rilancio ha introdotto un regime speciale per accedere al credito d'imposta c.d. Bonus Pubblicità, con il quale sono state modificate le modalità di calcolo del credito ed è quindi stata ampliata la platea di beneficiari.
Secondo il regime speciale previsto dal decreto Rilancio, il credito d'imposta è calcolato nella misura del **50% dell'intero valore degli investimenti pubblicitari effettuati**, e non più sul solo margine incrementale rispetto all'investimento effettuato nell'anno precedente. Di conseguenza, non è necessario aver sostenuto nell'anno precedente analoghi investimenti sugli stessi mezzi di informazione.

Limitatamente al 2020, pertanto, il credito d'imposta può essere richiesto anche da imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che:

- effettuano investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nel 2019;
- nell'anno 2019 non hanno effettuato investimenti pubblicitari;
- hanno iniziato la loro attività nel corso dell'anno 2020.

Lo stanziamento previsto per l'anno 2020, inizialmente stabilito dal decreto Rilancio a 60 milioni, è stato incrementato dal decreto Agosto (D.L. n. 104/2020, articolo 96) a 85 milioni di euro.

Spese Ammissibili

Sono ammissibili al credito di imposta le spese per campagne pubblicitarie:

- sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line;
- sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali, locali o nazionali non partecipate dallo Stato.

Ai fini del beneficio, gli organi di informazione devono essere in regola con tutte le norme che riguardano la registrazione della testata (giornalistica o radiofonica o televisiva) e devono essere dotati della figura del direttore responsabile.

Sono escluse:

- le spese sostenute per l'acquisto di spazi nell'ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi;
- le spese per la trasmissione o per l'acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite in denaro, di messaggeria vocale, chat-line;
- le spese accessorie, di intermediazione e ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad essa funzionale o connessa.

Prenotazione del credito

Nel periodo compreso tra **il 1° ed il 30 settembre 2020** deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate la comunicazione di prenotazione del credito d'imposta direttamente tramite i servizi resi disponibili nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate o tramite gli intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti).

Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che hanno già presentato la domanda lo scorso mese di marzo, se vorranno ampliare i propri investimenti pubblicitari, dal 1° al 30 settembre 2020 potranno sostituire la comunicazione già inviata con una nuova.

Si precisa, infine, che il credito d'imposta richiesto nella domanda di prenotazione **è esclusivamente un credito "teorico",** in quanto quello effettivamente liquidato potrà essere inferiore a quello richiesto nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti richiesti con le domande superi l'ammontare delle risorse stanziate. In quest'ultima ipotesi, infatti, sarà effettuata una ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto. In presenza di investimenti su entrambi i media (stampa ed emittenti radio-televisive), il soggetto richiedente potrà vedersi riconosciuti 2 diversi di crediti d'imposta, in percentuali differenziate a seconda delle condizioni della ripartizione su ognuna delle due platee di beneficiari.

3) DICHIARAZIONI D'INTENTO

Come già rilevato nella nostra circolare di Studio n. 5 del 2020 (a cui si rinvia), il fornitore di un esportatore abituale dovrà ricavare i dati della dichiarazione d'intento dei propri clienti **accedendo al "fisconline" della società (c.d. "cassetto fiscale") e, prima di effettuare l'operazione dovrà riscontrare per via telematica**

l'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate (pena la sanzione dal 100% al 200% dell'imposta).

Una soluzione potrebbe essere rappresentata dalla stampa e dal salvataggio della dichiarazione d'intento del file PDF che si genera ogni qualvolta si apre la stessa presente in "fisconline", **avendo cura di constatare che compaia la data della richiesta di visualizzazione**, che si ripete, deve essere precedente all'effettuazione dell'operazione. Successivamente si consiglia di effettuare il solito riscontro al seguente link:

https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerIntent/VerificaIntent.do?evento=carica

Queste operazioni devono essere effettuate anche se il Vostro cliente vi ha inviato la dichiarazione d'intento ed in tal caso si consiglia anche il riscontro dei dati della dichiarazione d'intento presenti in "fisconline" con i dati della dichiarazione d'intento pervenuta dal Vostro cliente, sempre prima di effettuare l'operazione.

Lo studio resta a disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti.

Studio Fiabane & Partners